REGOLAMENTO

Art. 3

Libera circolazione, immissione sul mercato, messa a disposizione sul mercato e messa in servizio

E' consentita la presentazione, in particolare in occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni di ascensori o di componenti di sicurezza non conformi alle disposizioni del presente regolamento, purche' l'apparecchio non sia messo in uso e un apposito cartello indichi chiaramente la non conformita' dell'ascensore o dei componenti di sicurezza e l'impossibilita' di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea.

Versione in vigore dal 25 giugno 1999, non più in vigore dal 16 marzo 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-162-1999/art-3-libera-circolazione-immissione-sul-mercato-messa-a-disposizione-sul/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it